

**DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2019**

**467/2019/R/EEL**

**AVVIO DI UNA REGOLAZIONE SPERIMENTALE IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO  
DELLE COLONNE MONTANTI VETUSTE DEGLI EDIFICI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1087<sup>a</sup> riunione del 12 novembre 2019

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR 445/2000);
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, coordinato con la Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge n. 133);
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (di seguito: Decreto ministeriale 37/08);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 781/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 781/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 126/2019/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 331/2018/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 331/2018/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 318/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 318/2019/R/eel);
- le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai documenti per la consultazione 331/2018/R/eel e 318/2019/R/eel;
- i materiali dell’incontro tecnico del 18 gennaio 2019 tra la Direzione Infrastrutture dell’Autorità, le imprese distributrici e il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché l’aggiornamento degli elementi di costo successivamente comunicato dalle imprese distributrici (prot. 18333 del 9 luglio 2019);
- la norma CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito delle attività di implementazione delle disposizioni di cui agli articoli 133 e 134 del TIQE, con la delibera 781/2016/R/eel l’Autorità ha rinviato a successiva consultazione la definizione di meccanismi incentivanti finalizzati all’ammodernamento delle colonne montanti vetuste anche *“tenendo conto delle problematiche segnalate dalle imprese distributrici per l’allocazione dei costi e la suddivisione di responsabilità”*;
- con il documento per la consultazione 331/2018/R/eel è stato pertanto prospettato un nuovo approccio regolatorio al tema dell’ammodernamento delle colonne montanti più vetuste, principalmente mirato alla rimozione degli ostacoli che possono frapporsi agli interventi delle imprese distributrici aventi tale finalità connessi, tra l’altro, al necessario coinvolgimento dei condomini quando i suddetti interventi hanno a oggetto porzioni di proprietà comune e richiedono, per la loro corretta realizzazione, di specifiche autorizzazioni da parte dei medesimi in conformità alla normativa civilistica prevista in materia;
- il nuovo approccio regolatorio all’ammodernamento delle colonne montanti più vetuste presentato nel documento per la consultazione 331/2018/R/eel si fonda su due preliminari costatazioni:
  - a) gli interventi di ammodernamento delle colonne montanti rientrano tra le attività di manutenzione e sviluppo della rete che l’impresa distributtrice è tenuta a svolgere nell’ambito dell’erogazione del servizio di distribuzione: pertanto l’impresa distributtrice è tenuta a sostenere gli oneri non solo delle opere elettriche ma anche delle opere edili strumentali all’ammodernamento (scavi e manufatti), anche se tali opere edili intervengono all’interno di una proprietà privata;
  - b) la normativa in materia di condominio attribuisce all’assemblea dei condòmini e all’amministratore condominiale una responsabilità in caso di interventi sulle parti comuni, volti a migliorare il godimento delle cose comuni o a mettere tali cose comuni in sicurezza, o a rimuovere possibili situazioni di pericolo: ne segue un generale obbligo di collaborazione in capo al condominio nei confronti dell’impresa distributtrice rispetto agli interventi di ammodernamento di porzioni

- vetuste di impianti, necessariamente incidenti anche su parti comuni, e volti a garantire l'efficiente ed efficace erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in condizioni di sicurezza; ciò comporta che l'eventuale inadempimento da parte del condominio a tale obbligo di cooperazione costituisce un limite alla responsabilità dell'impresa nell'erogazione del servizio presso i punti di prelievo collocati all'interno delle proprietà condominiali;
- nel documento per la consultazione 331/2018/R/eel sono state pertanto sviluppate nuove ipotesi di regolazione, coerenti con quanto esposto al precedente punto, volte a:
    - a) definire le modalità attraverso le quali l'impresa distributrice e/o il condominio, in accordo tra loro, individuano il soggetto che può eseguire le opere edili necessarie all'ammodernamento delle colonne montanti più vetuste nella proprietà condominiale;
    - b) definire i costi massimi (sulla base di costi unitari massimi e della "estensione" della colonna montante da ammodernare), riconoscibili in relazione alle opere edili di ammodernamento, differenziati per pregio delle finiture, e relativa copertura tariffaria;
    - c) assicurare una adeguata e chiara informazione sul tema prevedendo obblighi informativi in capo alle imprese distributrici nei confronti degli amministratori di condominio;
    - d) consentire interventi di arretramento dei punti di connessione, prevedendo la possibilità di ricollocare i misuratori in un vano accessibile all'impresa distributrice (di seguito per brevità: centralizzazione dei misuratori), previo accordo tra impresa distributrice e condominio, con la precisazione che:
      - la centralizzazione dei misuratori può essere correttamente considerata come un'attività di sviluppo della rete elettrica, con la conseguenza che i relativi costi, comprensivi delle opere edili necessarie, siano ricompresi in tariffa;
      - le attività sugli impianti elettrici post-contatore devono essere effettuate in regime di libera concorrenza, pertanto, in caso di centralizzazione dei misuratori, il condominio dovrebbe effettuare, oltre alle opere edili, anche la posa delle linee elettriche ammodernate il cui costo, entro limiti prestabiliti, rimarrebbe comunque a carico della tariffa;
    - e) incentivare altresì l'effettuazione di audit della sicurezza negli impianti interni d'utenza (appartamenti) alimentati dalle colonne montanti ammodernate, secondo un protocollo che il CEI potrebbe sviluppare in coerenza con il Decreto ministeriale 37/08, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, con oneri a carico della tariffa di distribuzione;
  - con riferimento specifico all'esercizio in sicurezza della rete, nel documento 331/2018/R/eel l'Autorità ha ribadito che l'impresa distributrice ha l'obbligo di mantenere in efficienza gli impianti di proprietà, garantendone nel contempo l'esercizio in condizioni di sicurezza; sotto tale profilo, l'impresa distributrice è tenuta, nel contemperare l'interesse alla sicurezza del servizio con l'esigenza di continuità dello stesso, ad adottare ogni misura appropriata anche installando, come estrema *ratio*, sistemi di protezione degli impianti elettrici che possano comportare

l'interruzione della fornitura, qualora la mancata effettuazione dei lavori di ammodernamento sulle parti comuni determini un serio rischio per la gestione in sicurezza della rete.

**CONSIDERATO CHE:**

- dall'esame delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 331/2018/R/eel è emersa una sostanziale condivisione degli orientamenti formulati dall'Autorità, con particolare riferimento a:
  - a) ricomprensione degli interventi di ammodernamento delle colonne montanti esistenti tra le attività di manutenzione e sviluppo spettanti all'impresa distributrice;
  - b) introduzione di costi unitari massimi, differenziati per livello di pregio delle finiture edili; a tale scopo le imprese distributrici hanno fornito elementi di costo differenziati per livello di pregio delle finiture edili utili alla determinazione dei costi unitari massimi connessi all'ammodernamento delle colonne montanti, sia per le opere edili che, in caso di centralizzazione dei misuratori, anche per le opere elettriche;
- dalla consultazione sono emersi i seguenti ulteriori elementi:
  - con riferimento al soggetto responsabile dell'effettuazione delle opere edili all'interno della proprietà privata, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha ritenuto preferibile individuare tale soggetto in una impresa privata selezionata dal condominio; d'altra parte dovrebbe essere consentito, a seguito di accordi tra impresa distributrice e condominio, che le opere edili di ammodernamento possano essere effettuate in alternativa anche dall'impresa distributrice (Rilievo R1);
  - alcune imprese distributrici hanno richiesto di limitare le attività di verifica della documentazione prodotta dai condomini, preliminari all'erogazione a quest'ultimi del contributo a copertura dei costi di ammodernamento (Rilievo R2);
  - le imprese distributrici hanno ribadito l'opportunità di non declinare criteri puntuali per la selezione delle colonne montanti da ammodernare, e lasciare alle stesse la facoltà di individuare in autonomia il perimetro su cui intervenire (Rilievo R3);
  - la soluzione con centralizzazione dei misuratori è risultata preferibile (Rilievo R4);
  - le società di telecomunicazioni - cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, ed in particolare dell'articolo 8 - hanno richiesto trasparenza alle imprese distributrici, e di essere messe a conoscenza dei piani di ammodernamento delle colonne montanti vetuste (Rilievo R5);
- per quanto riguarda, nello specifico, il meccanismo incentivante l'effettuazione di audit della sicurezza negli impianti interni d'utenza di colonne montanti ammodernate, si sono registrate posizioni tra loro discordanti: da un lato è stata manifestata una certa contrarietà da parte delle imprese distributrici, sia perché tale previsione potrebbe generare negli utenti un atteggiamento refrattario tale da

ostacolare l'avvio degli interventi di ammodernamento, sia perchè potrebbe comportare un'onerosa gestione amministrativa, a carico delle stesse imprese distributrici, per via del trasferimento delle compensazioni economiche ai condomini; dall'altro lato si registra condivisione da parte di alcune associazioni di categoria operanti nel settore elettrico, le quali hanno ribadito l'opportunità di effettuare la verifica degli impianti interni alle abitazioni private con oneri a carico della tariffa (Rilievo R6);

- le imprese distributrici hanno sottolineato l'opportunità di avviare una prima fase della regolazione dell'Autorità, a carattere sperimentale, i cui esiti potranno fornire elementi utili al consolidamento e affinamento della regolazione medesima;
- alcuni partecipanti alla consultazione hanno auspicato:
  - l'istituzione di un tavolo tecnico in ambito CEI al fine di pervenire alla definizione di una specifica Linea Guida che definisca le soluzioni tecniche di riferimento per l'ammodernamento delle colonne montanti (Rilievo R7);
  - la definizione di uno schema di contratto tipo, a livello nazionale, al fine di regolare in modo uniforme i rapporti tra imprese distributrici e condomini (Rilievo R8).
- nell'incontro tecnico del 18 gennaio 2019 gli Uffici dell'Autorità hanno prospettato alle imprese distributrici, quale incentivo per il coinvolgimento dei condomini nella realizzazione delle attività di ammodernamento delle colonne montanti più vetuste, l'introduzione di un nuovo cespite, con tempo di ammortamento pari a 15 anni, cui attribuire i costi riconosciuti ai condomini (di seguito: cespite accelerato);
- successivamente a tale data le imprese distributrici hanno fornito nuovi elementi di costo, a complemento di quanto già trasmesso nella consultazione 331/2018/R/eel.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito del procedimento 126/2019/R/eel, con il documento 318/2019/R/eel l'Autorità ha posto in consultazione, in forma di schema di provvedimento, l'ipotesi completa di regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste;
- in particolare, con la consultazione 318/2019/R/eel l'Autorità ha prospettato:
  - l'introduzione di una regolazione sperimentale di durata almeno biennale;
  - l'effettuazione da parte di ogni impresa distributtrice, entro il 31 gennaio 2022, di un censimento delle proprie colonne montanti vetuste;
  - che l'attribuzione dei costi di bonifica delle colonne montanti vetuste al cespite accelerato sia condizionato alla effettuazione di detto censimento e alle comunicazioni periodiche all'Autorità previste durante la regolazione sperimentale;
  - un contributo forfetario pari a 20 euro per ogni condominio censito dall'impresa distributtrice;
- in esito alla consultazione 318/2019/R/eel è emersa la sostanziale condivisione dello schema di provvedimento proposto;

- i soggetti partecipanti alla consultazione hanno espresso la preferenza per una durata triennale della regolazione sperimentale (Rilievo R9);
- con riferimento al censimento delle colonne montanti vetuste le imprese distributrici hanno segnalato:
  - la necessità di allungarne le tempistiche, vista la quantità di lavoro sottostante (Rilievo R10);
  - l'opportunità di non vincolare l'utilizzo del cespite accelerato al completamento del censimento, anche perché la sua conclusione sarebbe prevista entro tempi troppo brevi (Rilievo R11);
  - l'insufficienza dell'importo di 20 euro da riconoscere all'impresa distributtrice per ciascun condominio censito, in quanto non in grado di coprirne i costi (Rilievo R12);
- le imprese distributrici hanno infine segnalato che gli importi massimi riconoscibili al condominio o all'impresa distributtrice per la realizzazione delle opere edili di medio ed alto pregio sarebbero sottostimati (Rilievo R13).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare seguito agli orientamenti di regolazione formulati nei documenti per la consultazione 331/2018/R/EEL E 318/2019/R/EEL, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti interessati;
- utilizzare gli elementi di costo forniti dalle imprese distributrici al fine di definire, in via sperimentale, i costi unitari massimi per le opere edili connesse all'ammodernamento delle colonne montanti vetuste ed anche per le opere elettriche a valle dei misuratori in caso di centralizzazione dei misuratori, suddividendoli in una componente per piano ed una per utente, e differenziandoli in funzione del livello di pregio delle finiture, tenendo altresì conto delle opere edili relative al tratto tra il perimetro dell'edificio in cui è situata la colonna montante ed il confine di proprietà;
- accogliere il rilievo R1, prevedendo che sia il condominio a provvedere alla realizzazione delle opere edili sulla base di indicazioni puntuali e specifiche tecniche, nonché riferimenti normativi, forniti dall'impresa distributtrice; ciò in ragione sia della responsabilità del condominio in caso di interventi sulle parti comuni, volti a migliorare il godimento delle parti comuni o a mettere tali parti comuni in sicurezza, o a rimuovere possibili situazioni di pericolo, sia nella prospettiva di ridurre al minimo il rischio di possibili controversie tra il condominio e l'impresa distributtrice, lasciando al condominio la responsabilità della scelta dell'impresa cui affidare l'esecuzione degli interventi e l'individuazione di specifiche modalità di realizzazione delle opere edili anche in ragione delle particolari caratteristiche architettoniche e strutturali dell'edificio;
- prevedere comunque la possibilità, previo accordo tra le parti, che l'impresa distributtrice possa effettuare le opere edili all'interno della proprietà privata condominiale nel solo caso in cui i misuratori non vengano arretrati e centralizzati;
- accogliere il rilievo R2, da un lato, limitando gli oneri amministrativi in capo alle imprese distributrici preliminari all'erogazione del contributo a favore del

condominio, dall'altro, prevedendo la possibilità per le imprese distributrici e per l'Autorità di effettuare controlli a campione anche sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti del condominio, con la conseguenza che in caso di irregolarità, sarà disposta la restituzione integrale o parziale del contributo eventualmente già corrisposto al condominio;

- accogliere parzialmente il rilievo R3, prevedendo che le imprese distributrici, nell'ambito della disciplina introdotta con il presente provvedimento, possano intervenire anche su colonne montanti realizzate tra il 1970 ed il 1985 che presentino oggettive e dimostrabili criticità in relazione alla contemporaneità dei prelievi;
- in relazione al rilievo R4, prevedere che il condominio e l'impresa distributtrice si possano accordare sulla opportunità di centralizzazione dei misuratori e che, in tal caso, le opere edili ed elettriche a valle del nuovo quadro centralizzato debbano essere svolte in regime di libera concorrenza, trattandosi di attività post-contatore;
- accogliere il rilievo R5 e, al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 133 per lo sviluppo delle infrastrutture fisiche multiservizio passive, prevedere che le imprese distributrici diano notizia dell'avvio del programma di ammodernamento delle proprie colonne montanti vetuste tramite il proprio sito internet e dell'avvio dei lavori per ciascun condominio, con l'indicazione di un recapito PEC utilizzabile dalle società di telecomunicazioni per eventuali richieste;
- in merito al rilievo R6, vista la divergenza di vedute emersa dalla consultazione 331/2018/R/eel, rinviare a successiva consultazione le eventuali modalità di promozione dell'effettuazione di audit della sicurezza negli impianti interni d'utenza di colonne montanti ammodernate;
- accogliere parzialmente il rilievo R7, prevedendo che le imprese distributrici ed il CEI verifichino congiuntamente l'opportunità di sviluppare indirizzi tecnici o linee guida tecniche per l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste;
- accogliere il rilievo R8, prevedendo che, entro il 30 giugno 2020, le imprese distributrici anche per il tramite delle loro associazioni di categoria, sentite le associazioni degli amministratori condominiali, definiscano e comunichino alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità una versione sperimentale di contratto-tipo che regolamenti, per gli anni 2021-22, i rapporti tra i medesimi soggetti in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- evidenziare che gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 318/2019/R/eel hanno tenuto conto dei rilievi da R1 a R8;
- accogliere il rilievo R9, prevedendo una durata triennale per la regolazione sperimentale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;
- accogliere il rilievo R10, fissando al 30 settembre 2022 il termine ultimo per l'effettuazione del censimento delle colonne montanti vetuste;
- accogliere parzialmente il rilievo R11 prevedendo un riconoscimento alle imprese distributrici dei costi riconducibili al cespite accelerato con cadenza annuale coerentemente con le tempistiche previste per il riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, salvo conguaglio per le imprese distributrici che

- non portino a termine entro la data stabilita il censimento delle proprie colonne montanti vetuste potenzialmente oggetto di ammodernamento;
- accogliere il rilievo R12, prevedendo il riconoscimento all'impresa distributrice, al completamento del censimento, per ogni condominio censito con ispezione in loco secondo modalità nella discrezione della stessa impresa - quale contributo straordinario allo sforzo sostenuto - di:
    - un contributo pari a 20 euro, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici";
    - un ulteriore contributo, pari a 70 euro, capitalizzabile nel cespite accelerato;
  - non accogliere il rilievo R13, e confermare gli importi massimi riconoscibili al condominio o all'impresa distributrice per la realizzazione delle opere edili di medio ed alto pregio, dal momento che tale previsione dovrebbe contenere al minimo il rischio di eventuali comportamenti opportunistici tesi ad allineare i prezzi di mercato per l'esecuzione delle opere edili agli importi massimi riconoscibili;
  - che, in logica "*future proof*", l'ammodernamento delle colonne montanti debba consentire a ciascun utente delle colonne montanti ammodernate un prelievo fino ad almeno a 6,6 kW per un tempo illimitato, in coerenza con la Norma CEI 0-21, e fare salve le potenze disponibili superiori a 6,6 kW già contrattualizzate al momento dell'ammodernamento della colonna montante;
  - che, tra i costi riconosciuti per l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste, anche nei casi di centralizzazione dei misuratori, non possano essere ricompresi in alcun modo costi relativi a qualsiasi altro servizio che non sia riconducibile alla disciplina di cui alla presente regolazione sperimentale;
  - opportuno prevedere:
    - obblighi informativi in capo alle imprese distributrici nei confronti degli amministratori di condominio;
    - obblighi, in capo al condominio, di predisposizione della documentazione necessaria ad ottenere il contributo economico, sottoscritta dal Direttore dei lavori del condominio;
    - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da parte dell'amministratore di condominio, circa il livello di pregio della finitura da ripristinare;
  - che, in esito al triennio di attuazione della regolazione sperimentale, sia opportuno riesaminare la regolazione alla luce dei risultati effettivamente conseguiti, e affinarla quanto più possibile in termini di efficacia ed efficienza, tenendo anche conto dei diversi regimi tariffari cui sono sottoposte le imprese distributrici;
  - con riferimento al precedente punto, di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di:
    - fornire istruzioni operative e chiarimenti per l'attuazione del presente provvedimento;
    - prevedere forme di pubblicizzazione del contratto-tipo per la regolamentazione nel biennio 2021-22 dei rapporti tra le imprese distributrici e gli amministratori di condominio;
    - monitorare l'impatto del presente provvedimento sulla tariffa di distribuzione dell'energia elettrica;

- valutare, anche in esito a richieste di informazioni, l'opportunità di escludere dalle responsabilità dell'impresa distributrice le interruzioni causate dall'intervento di sistemi di protezione degli impianti elettrici, qualora installati dall'impresa distributrice in caso di mancata effettuazione dei lavori di ammodernamento per motivi non dipendenti dalla stessa impresa
- con successivo provvedimento da adottarsi nell'ambito del procedimento 126/2019/R/eel, prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, gli importi unitari massimi di cui alle Tabelle 22a, 22b e 22c contenute nell'Allegato A al presente provvedimento costituiscano il riferimento per determinare il valore massimo di costo capitalizzato riconoscibile per l'ammodernamento di colonne montanti la cui costruzione sia successiva al 1985 o sia compresa tra il 1970 e il 1985 e non presentino le criticità di cui al comma 134bis.1, lettera b. dell'Allegato A al presente provvedimento; in tali casi non sarà ammesso il ricorso al cespite accelerato

### **DELIBERA**

1. di sostituire l'articolo 133 del TIQE con il seguente articolo 133 "Le norme del presente titolo si applicano sino al 2023 ad ogni impresa distributrice in relazione agli articoli da 134 a 134undecies, e ad ogni impresa distributrice che gestisca almeno 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2015 in relazione all'articolo 135";
2. di sostituire l'articolo 134 del TIQE con gli articoli da 134 a 134undecies contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento, e di aggiungere al TIQE le Tabelle 22a, 22b e 22c contenute nell'Allegato A al presente provvedimento;
3. di invitare il CEI a verificare l'opportunità di sviluppare linee guida tecniche per l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste, dando comunicazione dell'esito di tale verifica e di eventuali programmi di sviluppo di tali linee guida alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
4. di prevedere che, entro il 30 giugno 2020, le imprese distributrici anche per il tramite delle loro associazioni, sentite le associazioni degli amministratori condominiali, definiscano e comunichino alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità una versione sperimentale di contratto-tipo che regolamenti, per gli anni 2021-22, i rapporti tra i medesimi soggetti in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di:
  - a. fornire istruzioni operative e chiarimenti per l'attuazione del presente provvedimento, dandone informativa al Collegio dell'Autorità;
  - b. prevedere forme di pubblicizzazione del contratto-tipo per la regolamentazione nel biennio 2021-22 dei rapporti tra le imprese distributrici e gli amministratori di condominio;
  - c. monitorare l'impatto del presente provvedimento sulla tariffa di distribuzione dell'energia elettrica;
  - d. valutare, anche in esito a richieste di informazioni, l'opportunità di escludere dalle responsabilità dell'impresa distributrice le interruzioni causate

- dall'intervento di sistemi di protezione degli impianti elettrici, qualora installati dall'impresa distributrice in caso di mancata effettuazione dei lavori di ammodernamento per motivi non dipendenti dalla stessa impresa;
6. di dare mandato al Segretario generale, con il supporto della Direzione infrastrutture energia e *unbundling*, per segnalare all'Agenzia delle entrate il presente provvedimento e le possibili interazioni con vigenti sistemi di agevolazione fiscale degli interventi di ristrutturazione edilizia, per le valutazioni e determinazioni di competenza;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali, al Ministero per lo sviluppo economico, al Ministero per l'economia e le finanze, all'Agenzia delle Entrate e, per quanto attiene, in particolare, ai profili di cui all'articolo 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  8. di pubblicare il presente provvedimento e il TIQE, come modificato dal presente provvedimento, nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 novembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*